



STATUTO IPPOASI ODV

Articolo 1

DENOMINAZIONE E SEDE

1. E' costituita l'associazione avente la seguente denominazione: Ippoasi ODV (nel proseguo anche 'Ippoasi' o 'Associazione'). L'associazione è un Ente del Terzo settore, è disciplinata dal presente statuto e agisce nei limiti del d.lgs. 117/2017.
2. L'associazione, che ha sede legale nel Comune di Pisa (PI) all'indirizzo Via Livornese 762, potrà istituire, su delibera dell'Organo di amministrazione, uffici e sedi operative altrove. Il trasferimento della sede all'interno del Comune non comporta la modifica del presente Statuto. Il trasferimento della sede legale in altro comune e l'apertura di nuove sedi e rappresentanze all'estero dovrà essere disposto con delibera dell'Assemblea, attraverso il procedimento previsto per la modifica dello statuto.
3. L'associazione ha durata illimitata.

ARTICOLO 2

FINALITA'

1. L'associazione non ha scopo di lucro e persegue finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, e si prefigge come scopi principali:
 - Offrire agli animali rifugiati un'esistenza il più naturale e serena possibile, tenendoli lontani da qualsiasi tipo di utilizzo o abuso, vivendo in pace e ricevendo il profondo rispetto che meritano, in quanto esseri senzienti, soggetto politici, persone.
 - La diffusione e la messa in pratica dell'antispecismo, della tutela e della salvaguardia dei diritti degli animali e della diffusione del veganismo, avvalendosi prevalentemente delle prestazioni di volontariato fornite a titolo del tutto gratuito dai propri soci e volontari.



2. L'Associazione potrà aderire o partecipare ad altri circoli, associazioni, enti intermedi comunque denominati aventi scopi analoghi e sede legale nel territorio dell'Unione Europea.

ARTICOLO 3

ATTIVITA' DI INTERESSE GENERALE

- L'associazione, nel perseguire le finalità di cui sopra, svolge in via esclusiva o principale le seguenti attività di interesse generale;
 - e) interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonché' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281;
 - i) organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo;
- In particolare l'associazione si propone di:
 - Gestire un rifugio per animali che hanno sopportato tremende sofferenze e si sono sottratti da condizioni di difficoltà e morte certa, e offrire agli stessi un'esistenza il più naturale e serena possibile, tenendoli lontani da qualsiasi tipo di utilizzo o abuso.
 - Accogliere, recuperare e ospitare animali di qualunque specie in strutture proprie o di terzi, in via definitiva o transitoria, impegnandosi a garantire le esigenze specie-specifiche di ognuno.
 - Organizzare osservazioni guidate presso il rifugio, accogliere visitatori, scolaresche e svolgere attività educative con scuole di ogni ordine e grado, favorendo un percorso di reciproca conoscenza, con lo scopo di stimolare una riflessione profonda riguardante il rispetto della natura e di tutti i suoi abitanti, attraverso il preziosissimo strumento che è la conoscenza diretta degli animali ospiti, ambasciatori della propria specie.
 - Accogliere, con progetti di volontariato mirati e costruiti ad hoc, persone che hanno avuto un trascorso difficile e complesso, favorendo un reintegro degli stessi nella



propria vita personale.

- Organizzare eventi, corsi e festival in cui la cucina costituisca uno strumento per divulgare la filosofia vegan e antispecista, e una forma di raccolta fondi per sostenere gli animali che abitano il Rifugio;
- Diffondere l'esistenza della 'questione animale' con ogni mezzo, tramite l'organizzazione e la partecipazione a conferenze, laboratori e proiezioni audiovisive;
- Instaurare rapporti di collaborazione con altre organizzazioni, italiane o straniere, avanti finalità affini, allo scopo di scambiare reciproche esperienze e favorire collegamenti;

Le attività di cui ai commi precedenti sono svolte prevalentemente in favore di terzi, avvalendosi in modo prevalente dell'attività di volontariato dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati.

ARTICOLO 4

ATTIVITA' DIVERSE

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 6 del Codice del Terzo settore, attività diverse da quelle di interesse generale, secondarie e strumentali rispetto a queste ultime, secondo criteri e limiti definiti con apposito Decreto ministeriale.. Spetta al consiglio direttivo l'individuazione in dettaglio di tali attività.

ARTICOLO 5

RACCOLTA FONDI

L'associazione può esercitare, a norma dell'art. 7 del Codice del Terzo settore, anche attività di raccolta fondi attraverso la richiesta a terzi di donazioni, lasciti e contributi di natura non corrispettiva - al fine di finanziare le proprie attività di interesse generale e nel rispetto dei principi di verità, trasparenza e correttezza nei rapporti con i sostenitori e con il pubblico.

ARTICOLO 6

VOLONTARI

I volontari sono persone che per loro libera scelta svolgono, per il tramite dell'associazione, attività in favore della comunità e del bene comune, mettendo a disposizione il proprio tempo e le proprie capacità. La loro attività deve essere svolta in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, neanche indiretti, ed esclusivamente per fini di solidarietà.



L'attività dei volontari non può essere retribuita in alcun modo, neppure dai beneficiari.

Ai volontari possono essere rimborsate dall'associazione soltanto le spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata, entro limiti massimi e alle condizioni preventivamente stabilite dall'Organo di amministrazione: sono in ogni caso vietati rimborsi spese di tipo forfetario.

Le spese sostenute dai volontari possono essere rimborsate nei limiti di quanto previsto dall'art. 17 del Decreto Legislativo 3 luglio 2017 n. 117.1

La qualità di volontario è incompatibile con qualsiasi forma di rapporto di lavoro subordinato o autonomo e con ogni altro rapporto di lavoro retribuito con l'associazione.

I volontari che svolgono attività in modo non occasionale sono iscritti in un apposito registro e assicurati per malattie, infortunio e per la responsabilità civile verso i terzi ai sensi degli art. 17 e 18 del CTS.

ARTICOLO 7

SOSTENITORI

I sostenitori sono coloro che, condividendo gli ideali e le pratiche dell'associazione, forniscono un contributo economico, libero e volontario. I sostenitori non hanno diritto di voto, non hanno il diritto di elettorato attivo e passivo, ma hanno il diritto di essere informati riguardo alle iniziative che di volta in volta vengono prese dall'associazione.

ARTICOLO 8

LAVORATORI DIPENDENTI

L'associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure nei limiti occorrenti a qualificare o specializzare l'attività svolta.

In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attività non può essere superiore al 50% del numero dei volontari.

ARTICOLO 9

AMMISSIONE E NUMERO DEGLI ASSOCIATI

Il numero degli associati è illimitato ma, in ogni caso, non può essere inferiore al minimo stabilito dalla Legge.



Possono aderire all'associazione le persone fisiche e gli enti del Terzo settore o senza scopo di lucro che condividono le finalità della stessa e che partecipano alle attività dell'associazione con la loro opera, con le loro competenze e conoscenze.

Chi intende essere ammesso come associato dovrà presentare al Consiglio Direttivo una domanda che dovrà contenere:

- l'indicazione del nome, cognome, residenza, data e luogo di nascita, codice fiscale nonché recapiti telefonici e indirizzo di posta elettronica;
- la dichiarazione di conoscere ed accettare integralmente il presente Statuto, gli eventuali regolamenti e di attenersi alle deliberazioni legalmente adottate dagli organi associativi;

L'Organo di amministrazione delibera sulla domanda secondo criteri non discriminatori, coerenti con le finalità perseguitate e le attività di interesse generale svolte.

La deliberazione di ammissione deve essere comunicata all'interessato e annotata, a cura del Consiglio Direttivo, nel libro degli associati.

Il Consiglio Direttivo deve entro 60 giorni motivare la deliberazione di rigetto della domanda di ammissione e comunicarla agli interessati.

Qualora la domanda di ammissione non sia accolta dal Consiglio Direttivo, chi l'ha proposta può entro 60 giorni dalla comunicazione della deliberazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'Assemblea, che delibera sulle domande non accolte, se non appositamente convocata, in occasione della sua successiva convocazione.

Lo status di associato ha carattere permanente e può venire meno solo nei casi previsti dall'art. 5. Non sono pertanto ammesse adesioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

ARTICOLO 10

DIRITTI E OBBLIGHI DEI SOCI

I soci hanno il diritto di:

- eleggere gli organi associativi e di essere eletti negli stessi;
- esaminare i libri sociali;
- essere informati sulle attività dell'associazione e controllarne l'andamento;
- frequentare i locali dell'associazione;
- partecipare a tutte le iniziative e manifestazioni promosse dall'associazione;



- concorrere all'elaborazione ed approvare il programma di attività;
- essere rimborsati dalle spese effettivamente sostenute e documentate;
- prendere atto dell'ordine del giorno delle assemblee, prendere visione dei bilanci e consultare i libri associativi;
- di recedere in qualsiasi momento.

I soci hanno l'obbligo di:

- rispettare il presente Statuto e gli eventuali Regolamenti interni;
- svolgere la propria attività verso gli altri in modo personale, spontaneo e gratuito, senza fini di lucro, anche indiretto;
- versare la quota associativa secondo l'importo, le modalità di versamento e i termini annualmente stabiliti dall'Assemblea;
- attivarsi, compatibilmente con le proprie disponibilità personali, con la propria attività gratuita e volontaria, per il conseguimento dello scopo;

ARTICOLO 11

PERDITA DELLA QUALIFICA DI SOCIO

La qualifica di associato si perde per morte, recesso o esclusione.

L'associato che contravviene gravemente agli obblighi del presente Statuto, negli eventuali Regolamenti interni e nelle deliberazioni degli organi associativi, oppure arreca danni materiali o morali di una certa gravità all'associazione, può essere escluso dall'associazione mediante deliberazione dell'Assemblea con voto segreto e dopo aver ascoltato le giustificazioni dell'interessato. La deliberazione di esclusione dovrà essere comunicata adeguatamente all'associato che potrà presentare le proprie controdeduzioni.

- L'associato può sempre recedere dall'Associazione. Chi intende recedere dall'associazione deve comunicare in forma scritta la sua decisione all'Organo di amministrazione, il quale dovrà adottare una apposita deliberazione da comunicare adeguatamente all'associato. La dichiarazione di recesso ha effetto con lo scadere dell'anno in corso, purché sia fatta almeno 3 mesi prima.
- I diritti di partecipazione all'associazione non sono trasferibili. Le somme versate a



titolo di quota associativa non sono rimborsabili, rivalutabili e trasmissibili. Gli associati che comunque abbiano cessato di appartenere all'associazione non hanno alcun diritto sul patrimonio della stessa.

ARTICOLO 12

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Sono organi dell'associazione:

- l'Assemblea;
- l'Organo di amministrazione (o consiglio direttivo);
- il Presidente;
- l'Organo di controllo, nei casi previsti dalla legge.

Ai componenti degli organi associativi non può essere attribuito alcun compenso, salvo il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate per l'attività prestata ai fini dello svolgimento della funzione.

ARTICOLO 13

ASSEMBLEA

L'Assemblea è l'organo sovrano dell'associazione ed è composta da tutti gli associati. Essa è il luogo fondamentale di confronto, atto ad assicurare una corretta gestione dell'associazione.

Nell'Assemblea hanno diritto di voto tutti coloro che sono iscritti, da almeno 3 mesi, nel libro degli associati.

Ciascun socio ha un voto, e può farsi rappresentare in Assemblea da un altro associato mediante delega scritta, anche in calce all'avviso di convocazione. Ciascun socio può rappresentare sino ad un massimo di 3 associati.

L'Assemblea è presieduta dal presidente dell'associazione o, in sua assenza, dal vicepresidente.

La convocazione dell'Assemblea avviene mediante avviso di convocazione inviata tramite lettera, o tramite e-mail o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari e mediante affissione, nello stesso termine, presso la sede dell'associazione, contenente il luogo, la data e l'ora di prima e seconda convocazione



e l'ordine del giorno, spedita almeno dieci giorni prima della data fissata per l'Assemblea all'indirizzo risultante dal libro degli associati.

L'Assemblea si riunisce almeno una volta l'anno per l'approvazione del bilancio di esercizio, e deve essere inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

L'Assemblea ordinaria ha il compito di :

- nominare e revocare i componenti degli organi associativi e se previsto, il soggetto incaricato della revisione legale dei conti;
- approvare il bilancio consuntivo/d'esercizio e la relazione di missione;
 - deliberare sulla responsabilità dei componenti del consiglio direttivo, ai sensi dell'art. 28 del Codice del terzo settore, e promuove azione di responsabilità nei loro confronti;
 - deliberare sulla esclusione degli associati;
 - deliberare sulle modificazioni dell'Atto costitutivo o dello Statuto;
 - approvare l'eventuale regolamento dei lavori assembleari;
 - deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla Legge, dall'Atto costitutivo o dallo Statuto alla sua competenza.

L'Assemblea straordinaria ha il compito di:

- deliberare sulle modificazioni dello statuto;
- deliberare lo scioglimento e la liquidazione dell'associazione.

L'Assemblea è validamente costituita in prima convocazione con la presenza di almeno la metà degli associati, in proprio o per delega, e in seconda convocazione qualunque sia il numero degli associati presenti, in proprio o per delega.

L'Assemblea delibera a maggioranza di voti. Nelle deliberazioni di approvazione del bilancio e in quelle che riguardano la loro responsabilità, gli amministratori non hanno voto.

Per modificare l'Atto costitutivo e lo Statuto occorre la presenza di almeno $\frac{3}{4}$ degli associati e il voto favorevole della maggioranza dei presenti.



Per deliberare lo scioglimento dell'associazione e la devoluzione del patrimonio occorre il voto favorevole di almeno ¾ degli associati.

Di ogni riunione dell'Assemblea viene redatto un verbale che, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario, è conservato presso la sede dell'associazione per la libera visione di tutti i soci e trascritto nel libro delle Assemblee dei soci. Le decisioni dell'Assemblea sono impegnative per tutti i soci.

Per favorire al massimo la partecipazione degli associati alla decisione dell'Associazione, le riunioni possono essere svolte anche tramite teleconferenza o videoconferenza, alle seguenti condizioni di cui si darà atto nei relativi verbali:

- che siano presenti nello stesso luogo il presidente e il segretario della riunione, che provvederanno alla formazione e sottoscrizione del verbale, dovendosi ritenere la riunione svolta in detto luogo;
- che sia consentito al presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e proclamare i risultati della votazione;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

ARTICOLO 14

CONSIGLIO DIRETTIVO

L'Organo di amministrazione è formato da un numero di componenti, compreso tra 3 e 9 , eletti dall'Assemblea tra gli associati. Il consiglio direttivo elegge tra i suoi componenti il presidente e il vicepresidente. I componenti del consiglio direttivo svolgono la loro attività gratuitamente, rimangono in carica per la durata di 5 esercizi e possono essere rieletti.

L'Organo di amministrazione è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti.

Le deliberazioni dell'Organo di amministrazione sono assunte a maggioranza dei presenti.

Il consiglio direttivo è l'organo di governo e di amministrazione dell'associazione. Il potere



di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni del potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Il consiglio direttivo opera in attuazione degli indirizzi statutari nonché delle volontà e degli indirizzi generali dell'Assemblea alla quale risponde direttamente, e dalla quale può essere, per gravi motivi revocato con motivazione.

Rientra nella sfera di competenza dell'Organo di Amministrazione tutto quanto non sia per Legge o per Statuto di pertinenza esclusiva dell'Assemblea o di altri organi associativi. In particolare, e tra gli altri, sono compiti di questo organo:

- eseguire le deliberazioni dell'Assemblea;
- compiere tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto riservano all'Assemblea;
- formulare i programmi dell'attività associativa sulla base delle linee approvate dall'Assemblea;
- amministrare, curando la realizzazione delle attività sociali e disponendo delle risorse economiche;
- predisporre l'eventuale regolamento interno per la disciplina del funzionamento e delle attività dell'associazione da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea;
- predisporre e sottoporre all'approvazione dell'Assemblea il bilancio consuntivo entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio finanziario;
- fissare l'ammontare della quota sociale annuale;
- gestire la contabilità e redigere la bozza del bilancio consuntivo nonché la relazione di missione sull'attività svolta che rappresenti, in relazione al programma di attività deliberato l'anno precedente dall'Assemblea;

- accogliere o respingere le domande degli aspiranti soci;
- deliberare in merito all'esclusione di soci;
- proporre all'Assemblea ordinaria i provvedimenti disciplinari e di esclusione dei soci;
- curare la gestione di tutti i beni mobili e immobili di proprietà dell'associazione o a essa affidati;



- eleggere il presidente e il vice presidente o più vice presidenti;
- nominare il Segretario e il Tesoriere o il Segretario/Tesoriere che può essere scelto anche tra le persone non componenti il consiglio direttivo oppure anche tra i non soci;
- ratificare, nella prima seduta successiva, i provvedimenti di competenza del consiglio adottati dal Presidente per motivi di necessità e di urgenza;
- assumere il personale strettamente necessario per la continuità della gestione non assicurata dai soci e comunque nei limiti consentiti dalle disponibilità previste dal bilancio.
- istituire gruppi e sezioni di lavoro i cui coordinatori possono essere invitati a partecipare alle riunioni del consiglio e alle Assemblee;
- delegare compiti e funzioni ad uno o più componenti del Consiglio stesso;
- assumere ogni altra competenza non espressamente prevista nello statuto necessaria al buon funzionamento dell'associazione e che non sia riservata dallo statuto o dalla legge, all'Assemblea o ad altro organo sociale.

Il consiglio direttivo è validamente costituito quando è presente la maggioranza dei componenti. Essi possono essere dichiarati decaduti, con apposita delibera assunta a maggioranza dal consiglio stesso, qualora si siano resi assenti ingiustificati alle riunioni del consiglio direttivo per tre volte consecutive. Il consiglio direttivo può essere revocato dall'Assemblea con delibera motivata assunta con la maggioranza dei due terzi (2/3) degli associati. Eventuali sostituzioni dei componenti del consiglio direttivo effettuate, attraverso

cooptazione da parte dello stesso consiglio, nel corso del triennio devono essere convalidate dalla prima Assemblea utile. I componenti così nominati scadono con gli altri componenti.

Il consiglio direttivo è convocato, almeno 3 (tre) giorni prima della riunione, mediante comunicazione scritta inviata tramite lettera, oppure inoltrata tramite telefax, o con altro mezzo anche elettronico che accerti la ricezione della comunicazione da parte dei destinatari. In caso di urgenza la convocazione potrà essere fatta mediante invio di telegramma inoltrato almeno 2 (due) giorni prima della data prevista per la riunione.

Il consiglio direttivo si riunisce, su convocazione del Presidente, almeno quattro volte l'anno o quando ne faccia richiesta almeno un terzo (1/3) dei componenti. In tale seconda ipotesi la riunione deve avvenire entro venti giorni dal ricevimento della richiesta.



Alle riunioni possono essere invitati a partecipare esperti esterni e rappresentanti di eventuali sezioni interne di lavoro senza diritto di voto.

Le riunioni del consiglio direttivo sono valide quando è presente la maggioranza dei suoi componenti eletti.

Le deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Di ogni riunione del consiglio direttivo deve essere redatto il relativo verbale, sottoscritto dal Presidente e dal segretario all'uopo nominato, e trascritto nel libro delle riunioni del consiglio direttivo.

ARTICOLO 15

IL PRESIDENTE

Il Presidente rappresenta legalmente l'associazione - nei rapporti interni ed in quelli esterni, nei confronti di terzi ed in giudizio - e compie tutti gli atti che la impegnano verso l'esterno.

Il presidente è eletto a maggioranza dei voti dal consiglio direttivo tra i suoi componenti, dura in carica 5 esercizi e può essere rieletto.

Il Presidente dura in carica quanto l'Organo di amministrazione e cessa per scadenza del mandato, per dimissioni volontarie o per eventuale revoca, per gravi motivi, decisa dall'Assemblea, con la maggioranza dei presenti.

Almeno un mese prima della scadenza del mandato dell'Organo di Amministrazione, il Presidente convoca l'Assemblea per la nomina del nuovo Presidente. Il Presidente convoca e presiede l'Assemblea e l'Organo di amministrazione, svolge l'ordinaria amministrazione sulla base delle direttive di tali organi, riferendo a quest'ultimo in merito all'attività compiuta.

Il Vice Presidente sostituisce il Presidente in ogni sua attribuzione ogni qualvolta questi sia impossibilitato nell'esercizio delle sue funzioni. Di fronte agli associati, ai terzi ed a tutti i pubblici uffici, la firma del Vice Presidente fa piena prova dell'assenza per impedimento del Presidente.

ARTICOLO 16

SEGRETARIO E TESORIERE

Il consiglio direttivo può nominare al suo interno un Segretario e un Tesoriere. Qualora non siano nominati, alle loro funzioni sovraintende collegialmente l'intero Consiglio Direttivo.



Il Tesoriere sovraintende al controllo e all'amministrazione dell'intero patrimonio dell'associazione, gestendo il conto corrente su delega del Presidente. Redige l'inventario dei beni associativi e vigila sulla regolarità delle riscossioni secondo le indicazioni e le deliberazioni del consiglio direttivo.

Il Segretario cura l'iscrizione nel registro degli associati, smista la corrispondenza e le comunicazioni del Presidente e del Consiglio Direttivo; custodisce gli altri libri sociali e ne richiede la vidimazione periodica. Al Segretario spetta il compito di redigere e tenere aggiornati i verbali delle sedute di Consiglio e di Assemblea che trascrive sugli appositi libri affidati alla sua custodia unitamente al libro dei soci.

ARTICOLO 17

ORGANO DI CONTROLLO E REVISIONE LEGALE

- L'Assemblea nomina l'Organo di controllo, anche monocratico, al ricorrere dei requisiti previsti dalla Legge o, in mancanza di essi, qualora lo ritenga opportuno.
- I componenti dell'Organo di controllo, ai quali si applica l'art. 2399 del Codice civile, devono essere scelti tra le categorie di soggetti di cui al co. 2, art. 2397 del Codice civile. Nel caso di organo collegiale, i predetti requisiti devono essere posseduti da almeno uno dei componenti.
- L'Organo di controllo vigila sull'osservanza della Legge e dello Statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, anche con riferimento alle disposizioni del D.Lgs. 8 giugno 2001, n. 231, qualora applicabili, nonché sulla adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento.
- L'organo di controllo esercita inoltre compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale, ed attesta che l'eventuale bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida ministeriali. Il bilancio sociale dà atto degli esiti del monitoraggio svolto dall'organo di controllo. Le riunioni dell'Organo di controllo sono validamente costituite quando è presente la maggioranza dei suoi componenti e le deliberazioni vengono prese a maggioranza dei presenti.



- I componenti dell’organo di controllo possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo, e a tal fine, possono chiedere agli amministratori notizie sull’andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.
- Al superamento dei limiti di cui all’art. 31 del Codice del Terzo Settore, la revisione legale dei conti è attribuita all’organo di controllo che in tal caso deve essere costituito da revisori legali iscritti nell’apposito registro, salvo il caso in cui l’Assemblea deliberi la nomina di un Revisore legale dei conti o una società di revisione iscritti nell’apposito registro.

ARTICOLO 18

SCRITTURE CONTABILI

Il consiglio direttivo gestisce le scritture contabili dell’associazione nel pieno rispetto di quanto prescritto dall’art. 13 e dall’art. 87 del D.Lgs. n. 117/2017.

ARTICOLO 19

PATRIMONIO

Il patrimonio dell’associazione – comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi ed altre entrate comunque denominate – è utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale.

ARTICOLO 20

RISORSE ECONOMICHE

L’Associazione trae le proprie risorse economiche, necessarie al proprio funzionamento e allo svolgimento delle proprie attività, da fonti diverse, quali:

- Quote associative
- Contributi pubblici;
- Contributi privati, di enti o istituzioni pubbliche, finalizzate al sostegno di specifiche attività o progetti, opportunamente documentate;
- Donazioni e lasciti testamentari;
- Somme raccolte in occasione di manifestazioni e/o raccolte pubbliche in concomitanza di ricorrenze o campagne di sensibilizzazione;
- Rimborsi derivanti da convenzioni;



- Rendite patrimoniali, proventi da attività di raccolta fondi nonché dalle attività diverse da quelle di interesse generale, di cui all’art. 6 del Codice del Terzo settore.

Per le attività di interesse generale prestate, l’associazione può ricevere soltanto il rimborso delle spese effettivamente sostenute e documentate.

ARTICOLO 21

BILANCIO DI ESERCIZIO

L’associazione deve redigere il bilancio di esercizio annuale e con decorrenza dal primo gennaio di ogni anno. Al termine di ogni esercizio (il 31 dicembre di ogni anno), il Consiglio Direttivo riceve dal Tesoriere la copia delle annotazioni di cassa e dei giustificativi di spesa, predisponde le bozze del rendiconto e prepara il rendiconto consuntivo, la relazione sulla gestione e il rendiconto preventivo, e li sottopone all’approvazione dell’Assemblea dei soci entro il mese di maggio.

Il patrimonio dell’Associazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite o proventi, deve essere utilizzato per lo svolgimento delle attività statutarie ai fini dell’esclusivo perseguitamento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. I fondi raccolti vanno impiegati esclusivamente per provvedere alle spese necessarie per lo svolgimento delle attività sociali nell’anno in corso. Eventuali avanzi di bilancio sono riportati a nuovo e impiegati nell’esercizio successivo.

E’ in ogni caso vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve e comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, amministratori e altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

ARTICOLO 22

LIBRI

L’associazione deve tenere i seguenti libri:

- libro degli associati, tenuto a cura dell’Organo di amministrazione;
- registro dei volontari, che svolgono la loro attività in modo non occasionale;
- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell’Assemblea, in cui devono essere trascritti



anche i verbali redatti per atto pubblico, tenuto a cura dell'Organo di amministrazione;

- libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di amministrazione, tenuto a cura dello stesso organo;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di controllo, tenuto a cura dello stesso organo, qualora si renda necessario;
- il libro delle adunanze e delle deliberazioni degli eventuali altri organi associativi, tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

I verbali, di Assemblea e consiglio direttivo devono contenere la data, l'ordine del giorno, la descrizione della discussione di ogni punto all'ordine del giorno e i risultati di eventuali votazioni.

Ogni verbale deve essere firmato da presidente e dal segretario.

ARTICOLO 23

SCIOLIMENTO E DEVOLUZIONE DEL PATRIMONIO RESIDUO

In caso di scioglimento dell'associazione, il patrimonio residuo è devoluto, previo parere positivo dell'Ufficio regionale del Registro unico nazionale del Terzo settore da quando sarà operativo, e salvo diversa destinazione imposta dalla Legge, ad altri enti del Terzo settore, o ad altre organizzazioni di volontariato operanti in identico o analogo settore, nelle more della piena operatività del suddetto Ufficio.

L'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori preferibilmente scelti tra i propri associati.



AGENZIA DELLE ENTRATE
UFFICIO TERRITORIALE DI LIVORNO
REGISTRATO IL 01-03-2022
AL N° 658 SERIE 001
RISCOSSO € Esent

ARTICOLO 24

RINVIO

L'OPERATORE
Carlo Conte

Per quanto non è espressamente previsto dal presente Statuto, dagli eventuali Regolamenti interni e dalle deliberazioni degli organi associativi, si applica quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 luglio 2017, n. 117 (Codice del terzo settore) e successive modifiche e, in quanto compatibile, dal Codice civile.